

22 maggio 2020

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, il Governo ha posto in essere una poderosa manovra di sostegno all’economia italiana, gravemente colpita dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Decreto Rilancio dedica particolare importanza alle misure di sostegno e di rafforzamento all’ecosistema dell’innovazione, del venture capital e della ricerca. Il mondo delle **start-up innovative**¹ e delle **PMI innovative**² era, infatti, stato parzialmente dimenticato nel contesto delle precedenti misure di supporto contenute nel Decreto Legge 17 marzo n. 18 (“Decreto Curialitalia”) e nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”), oggetto delle ns. *newsletter* del [18 marzo 2020](#) e del [1 aprile 2020](#).

Di seguito, si riporta un’illustrazione delle principali misure contenute nel Decreto Rilancio con riferimento all’ecosistema delle start-up e delle PMI innovative, della ricerca e dell’innovazione.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE E ALL’INNOVAZIONE

Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative³ - Misure di sostegno economico

L’obiettivo del rafforzamento e del sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative viene perseguito agendo su due diverse direttive:

- (i) in primo luogo, al fine di supportare le esigenze di liquidità delle start-up innovative nelle prime fasi del loro ciclo di vita, la norma agisce nell’ambito della misura “**Smart&Start Italia**”⁴, di cui viene incrementata la dotazione

¹ La definizione di **startup innovativa** è contenuta nell’art. 25 del Decreto-legge 179/2012, ai sensi del quale rientrano nella categoria delle start-up innovative e sono iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, le società di capitali costituite anche in forma cooperativa non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le quali (i) sono costituite da non più di sessanta mesi; (ii) sono residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (iii) hanno un totale del valore della produzione annua (a partire dal secondo anno di attività) inferiore ad euro 5 milioni; (iv) non distribuiscono, e non hanno distribuito, utili; (v) hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (vi) non derivano da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; e (vii) possiedono almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale che ha concluso o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) siano titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale ovvero siano titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

² La definizione di **PMI innovativa** è contenuta nell’art. 4, comma 1, del Decreto-legge 3/2015, ai sensi del quale rientrano nella categoria delle PMI innovative e sono iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, le società che (i) rientrano nella definizione di PMI, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003; (ii) abbiano residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; (iii) dispongano dell’ultimo bilancio e eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; (iv) non siano iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese riservato alle startup innovative; e (v) possiedano almeno due di questi tre requisiti: 1) il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale o un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; oppure 3) devono essere proprietarie di una forma di privativa intellettuale o di protezione del *software*.

³ Cfr. Art. 38, commi 1-3. Cfr.

⁴ Il programma Smart&Start Italia è stato introdotto per effetto del D.M. 24 settembre 2014, come modificato dal D.M. 9 agosto 2017. Peraltro, un’ulteriore novità del decreto Rilancio è contenuta nel comma 11 dell’art. 38 che prevede l’estensione del trattamento privilegiato, inizialmente unicamente riservato alle start-up localizzate nelle regioni del Sud del paese, alle start-up localizzate nel “territorio del cratere sismico del centro Italia”.

	<p>finanziaria, per ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2020. Allo stesso scopo, al Fondo di sostegno per il venture capital⁵ vengono assegnate risorse aggiuntive per 200 milioni di euro, per il 2020, al fine di sostenere investimenti nel capitale di start-up e PMI innovative, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi ovvero di obbligazioni convertibili, nonché di altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rimborsare l'apporto effettuato. Le modalità operative di attuazione di tali agevolazioni, ivi incluso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui alla norma in commento e le risorse stanziare da investitori qualificati saranno definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ("Mise"), da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.</p> <p>(ii) in secondo luogo, al fine di completare il supporto alle start-up innovative anche nella fase successiva a quella iniziale, ovvero sia durante il percorso di incubazione/accelerazione, la norma prevede di destinare 10 milioni di euro⁶ per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi di accelerazione e incubazione prestati da incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore del <i>venture capital</i> (c.d. Misura Smart Money). Nell'attuale fase di flessione economica, una tale misura è finalizzata a concedere – in particolar modo alle start-up innovative che non siano ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti del progetto Smart&Start Italia - la necessaria liquidità per accedere ai suddetti programmi di incubazione e accelerazione.</p> <p>Infine, il Decreto Rilancio garantisce ulteriore sostegno economico alle start-up innovative riservando loro una <i>quota di 200 milioni di euro</i> del c.d. Fondo di Garanzia per le PMI⁷, già oggetto di svariate misure di supporto contenute nel Decreto Curatitalia e nel Decreto Liquidità.</p>
<p>Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative⁸ - Misure operative</p>	<p>Al fine di limitare gli effetti economici negativi prodotti sul comparto del <i>venture capital</i> nel corso di tutto il 2020, viene prorogata di un anno (<i>i.e.</i> da 5 anni a 6 anni a decorrere dalla data di costituzione) la permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese⁹.</p> <p>Vengono, altresì, prorogati di 12 mesi i termini previsti a pena di decadenza per l'accesso a ovvero la revoca di incentivi pubblici. La suddetta proroga non rileva, invece, ai fini, della fruizione delle agevolazioni fiscali e/o contributive previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Inoltre, il Decreto Rilancio intende incentivare le attività di ricerca e sviluppo, anche al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e, a tal fine, equipara le start-up innovative - nel caso di contratti di ricerca extra muros - alle</p>

⁵ Cfr. Art. 38, comma 3. Il Fondo di sostegno al venture capital è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209 della Legge n. 145 del 2018.

⁶ Cfr. Art. 38, comma 2.

⁷ Cfr. Art. 38, comma 6. Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito ai sensi dell'Art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁸ Cfr. Art. 38, commi 4 e 5.

⁹ Cfr. Art. 38, comma 5. La sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui le start-up innovative possono risultare iscritte per 60 mesi decorrenti dalla data della costituzione, è stata costituita ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

	<p>università e ai centri di ricerca. Pertanto, anche i costi sostenuti dalle start-up innovative per le attività di ricerca e sviluppo attraverso i contratti <i>extra muros</i> concorreranno a formare la base di calcolo del credito d'imposta, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.</p>
<p>Regime fiscale agevolato per gli investimenti di persone fisiche in start-up e PMI innovative¹⁰</p>	<p>Per le sole persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative, è prevista una detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.</p> <p>L'investimento massimo detraibile (i) non può eccedere, per ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e (ii) deve essere mantenuto per almeno tre anni. Tale misura si applica alle sole start-up e PMI innovative iscritte alle rispettive sezioni speciali del registro delle imprese¹¹.</p> <p>Le predette agevolazioni sono concesse Tale misura, concessa ai sensi del Regolamento della Commissione Europea sui c.d. aiuti <i>de minimis</i>, intende incentivare la raccolta di capitale per start-up e PMI innovative con ridotti valori della produzione al fine di potenziarne la capitalizzazione e agevolarne la crescita.</p>
<p>Incentivi per gli investimenti nell'economia reale¹²: PIR</p>	<p>La misura in commento intende incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, nell'economia reale e, con particolare riferimento alle società non quotate, è finalizzata a potenziare il sistema dei piani di risparmio a lungo termine (PIR). A tal fine, il Decreto Rilancio introduce una nuova tipologia di piani individuali di risparmio (che si affiancano alla tipologia oggi esistente): i c.d. PIR alternativi.</p> <p>La misura, al fine di convogliare gli investimenti verso imprese anche di minori dimensioni, consente di costituire una nuova tipologia di PIR che è soggetto a limiti all'entità dell'investimento diversi e superiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalla disciplina dei PIR contenuta nella Legge di bilancio 2017.</p> <p>Pertanto, il Decreto Rilancio prevede, per i PIR alternativi, l'obbligo di investire almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti nel territorio nazionale, le seguenti novità: (i) un vincolo di concentrazione degli investimenti che è elevato al 20% (rispetto al 10% previsto per i PIR tradizionali) e (ii) la possibilità di destinare somme per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e 1.500.000 euro complessivi. Quest'ultima modifica consentirà di rivolgere la raccolta dei PIR alternativi verso le reti di <i>private banking</i>.</p>

¹⁰ Cfr. Art. 38, commi 7-9.

¹¹ Cfr. Art. 38, comma 8.

¹² Cfr. Art. 136.

	<p>I PIR potranno essere costituiti attraverso un'ampia categoria di intermediari, ad esempio attraverso OICR o fondi di investimento alternativo (FIA), quali, inter alia, ELTIF, fondi di <i>private equity</i>, fondi di <i>private debt</i> e fondi di credito. In particolare, il comma 2-ter della norma in commento prevede disposizioni <i>ad hoc</i> per il caso di PIR costituito tramite OICR.</p>
<p>Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione¹³</p>	<p>Al fine di garantire una ripartenza duratura dell'ecosistema dell'innovazione su tutto il territorio nazionale, il Decreto Rilancio istituisce, presso il Mise, il "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Tale fondo promuoverà la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e potrà anche effettuare investimenti nell'ecosistema dell'innovazione nazionale, attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di start-up o PMI innovative.</p> <p>La norma in commento, inoltre, al fine di attuare i predetti interventi, rafforza le competenze dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) attraverso l'istituzione della fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del Mise. La finalità dell'Enea Tech – con un patrimonio pari a 12 milioni di euro per il 2020 – sarà quella di promuovere investimenti finalizzati all'integrazione di iniziative di sostegno nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca e sviluppo, favorendo la partecipazione (anche finanziaria) di imprese, fondi di investimento istituzionali ovvero privati, organismi pubblici etc.</p>
<p>Investors Visa for Italy¹⁴: riduzione delle soglie per l'attrazione degli investimenti stranieri</p>	<p>La norma in commento mira a incentivare il programma "Investors Visa for Italy" introdotto dalla Legge di bilancio 2017 al fine di concedere una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non EU che intendano effettuare investimenti significativi in aree strategiche per l'economia italiana.</p> <p>Alla luce della scarsa utilizzazione del programma, il Decreto Rilancio ha inteso incentivarne il ricorso, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni di investimento dirette verso società di capitali (è sufficiente fare investimenti da 500.000 euro, in luogo del 1 milione di euro precedentemente previsto) e, in particolare, verso le start-up innovative (nelle quali è sufficiente investire 250.000 euro, in luogo dei 500.000 euro precedentemente previsti).</p>
<p>Ulteriori misure rilevanti per le start-up innovative</p>	<p>Il Decreto Rilancio contiene talune altre misure applicabili alle start-up e alle PMI innovative. Di seguito le principali misure di sostegno all'ecosistema dell'innovazione, del <i>venture capital</i> e della ricerca:</p> <p>(i) È previsto, in considerazione della crisi economica corrente, che tutte le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro (tra le quali possono rientrare anche le start-up innovative), non siano tenuti al versamento (i) del saldo dell'imposta regionale sulle attività</p>

¹³ Cfr. Art. 42.

¹⁴ Cfr. Art. 38, comma 13.

produttive (**IRAP**) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; e (ii) della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019¹⁵;

- (ii) È riconosciuto un **contributo a fondo perduto**¹⁶ ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA (categoria nella quale potrebbero rientrare i *founders* ovvero i collaboratori di start-up e PMI innovative) i quali presentino i seguenti requisiti: (i) siano titolari di un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro; e (ii) abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi per il mese di aprile 2020 tale per cui esso risulta inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività d'impresa dopo il 1° gennaio 2019, tale contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
- (iii) Sulla scorta di iniziative di altri paesi dell'Unione Europea, viene istituito presso il MISE il c.d. "**First Playable Fund**", diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi¹⁷;
- (iv) Viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione del c.d. "**Centro per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive**" sito a Torino. Tale centro favorirà (i) la collaborazione con centri di ricerca nazionali ed europei per la diffusione della ricerca e il trasferimento di conoscenza anche mediante attività di insegnamento e formazione; e (ii) la ricerca collaborativa tra imprese e centri di ricerca¹⁸.

¹⁵ Cfr. Art. 24.

¹⁶ Cfr. Art. 25.

¹⁷ Cfr. Art. 38, commi 12-18.

¹⁸ Cfr. Art. 49.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.